SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1317)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BEVILACQUA, BARTOLOMEI, de' COCCI, MURMURA, CARBONI, DEL PONTE, FORMA, FRACASSI, GIROTTI, NOÈ, ROSSI Gian Pietro Emilio, VETTORI, VITALE Antonio, FOSCHI, MEZZAPESA e COLOMBO Vittorino (Veneto)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 1978

Legge-quadro in materia di turismo e industria alberghiera

ONOREVOLI SENATORI.

1. — I problemi dell'assetto produttivo negli anni dello sviluppo hanno lasciato ai margini dell'interesse dell'operatore pubblico un settore che, sviluppandosi autonomamente per l'impegno costruttivo dell'iniziativa privata, sembrava destinato a mantenersi al più alto livello nella gerarchia internazionale in una economia in progressiva espansione.

La crisi, accompagnata dall'emergere di nuovi Paesi nell'ambito dell'offerta di servizi turistici, richiede oggi un mutamento di prospettive: occorrono politiche pubbliche che fondino la ripresa sulla crescita integrata e coordinata di tutti i settori.

La funzione del turismo nella soluzione dei problemi derivanti dalla bilancia valutaria e il suo ruolo come fattore di redistribuzione di reddito e di sviluppo di aree economicamente arretrate hanno trovato recentemente attenzione da parte del Parlamento nel dibattito che ha condotto, nell'estate scorsa, all'estensione della fiscalizzazione degli oneri sociali alle imprese turistiche ed ai pubblici esercizi, con la legge n. 573 dell'8 agosto 1977.

Il provvedimento fu predisposto per frenare l'ascesa del costo del lavoro, a fronte di una valutazione non positiva dell'andamento della domanda estera, la cui crescita già allora appariva meramente monetaria, mentre in termini reali — come fu efficacemente osservato — presentava cedimenti rispetto alla concorrenza più aggressiva di altri Paesi dell'area mediterranea, per i quali la maggiore competitività trova origine nel più basso costo del lavoro impiegato.

Ma fu chiaro, alle forze politiche ed alle organizzazioni imprenditoriali e sindacali di categoria, che la funzione di quell'intervento si limitava a ridurre gli effetti distorcenti di uno soltanto dei fattori economici e che la frammentazione e la eterogeneità qualitativa dell'offerta costituivano il principale *handicap* rispetto alla organizzazione internazionale del turismo.

L'evoluzione della scienza economica, l'andamento della crisi, come le scelte adottate

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

per trasformare la realtà produttiva del Paese e conseguire più alti livelli di efficienza e di produttività mediante la riforma delle strutture, sollecitano l'adozione di un metodo di intervento che non sia rivolto ad operare esclusivamente sugli andamenti congiunturali, fatalmente idoneo a rimuovere soltanto alcuni dei nodi che ostacolano la espansione del settore.

La stessa seconda Conferenza nazionale sul turismo, promossa dal Governo e dalle Regioni, nell'aprile del 1977, ha visto le diverse componenti — economiche, sociali e politiche — concordare sulla necessità di dare vita ad una politica organica atta a potenziare qualitativamente l'offerta in tutti gli aspetti che la compongono (industria ricettiva e pararicettiva, promozione interna ed estera, formazione professionale degli operatori, commercializzazione, eccetera) ed a contenere le tariffe ed i costi, attivando forme di associazione e di collaborazione, anche di ordine intersettoriale.

Prospettive, queste, che di fatto nulla aggiungono — se non per il cambiamento degli interlocutori, prodotto dalle responsabilità assunte dalle Regioni dopo il 1972 — a quanto già venne indicato dalla prima Conferenza nazionale sul turismo del 1966, nella cui risoluzione finale si indicavano nuove strade operative:

il potenziamento e la razionalizzazione delle strutture;

la qualificazione degli operatori anche con strumenti di formazione;

l'espansione del turismo interno, in particolare dei lavoratori e dei giovani;

l'ampliamento delle attrezzature ricettive particolarmente nel Mezzogiorno;

il consolidamento delle capacità competitive sui mercati esteri attraverso un'intensa attività promozionale;

l'intensificazione dell'azione dei pubblici poteri per la tutela e la conservazione del patrimonio e l'uso razionale ed ordinato del territorio.

A dodici anni di distanza i voti di quella Conferenza si ripropongono nella loro interezza, soprattutto per l'arresto subìto dal ritmo di crescita.

L'assenza di una politica rivolta a sostenere e qualificare il turismo nell'ambito delle iniziative di programmazione economica si dimostra perciò grave, mentre le imprese richiedono precisi orientamenti e strumenti da parte pubblica per conseguire più alti livelli di utilizzazione degli impianti, ed indirizzi per svilupparsi in un quadro certo.

La frammentazione e non omogeneità del prodotto, lo squilibrio tra Nord e Sud, l'eccessiva concentrazione di alcune aree, il dispendio di energie e di capitali nella ricerca di nuovi spazi di mercato, come la scarsa presenza di incisive azioni sulle infrastrutture pesano ormai gravemente sulle imprese, fino al punto da frenare gli investimenti nel settore e favorire riconversioni della struttura ricettiva alberghiera in strutture turistiche residenziali.

Restituire al turismo un ruolo nelle politiche di ripresa significa allargare la possibilità di governo del sistema economico e le fonti di lavoro; ai motivi di riequilibrio della bilancia dei pagamenti e di incremento delle capacità concorrenziali, si aggiungono — infatti — gli effetti di un andamento congiunturale che non può avvantaggiarsi di un pieno impiego dei fattori produttivi, pena la riattivazione del ciclo inflattivo.

Il rilancio del turismo sul piano interno ed internazionale, ed i maggiori investimenti che ne conseguono, consentono non solo di ampliare la base produttiva del settore — grazie al favorevole rapporto capitale/lavoro — ma di procedere all'incremento della produttività dell'intero sistema, mediante la utilizzazione di risorse che non gravano sulle importazioni e la sollecitazione di una serie di attività economiche (agricoltura, edilizia, artigianato, eccetera) per le quali l'aumento del numero degli utenti dei servizi turistici apre nuovi sbocchi di mercato.

Malgrado offra queste possibilità, il turismo è lasciato a se stesso e resta ancora non inserito tra le materie soggette a programmazione nazionale, quasi non sia in grado di garantire, per la natura intersettoriale che lo caratterizza, una migliore distribuzione delle risorse e degli impieghi, e non sia la

fonte di esportazione che — a parità di costi — produce le entrate valutarie più consistenti.

Da questa situazione ha preso vita un processo di arretramento: mentre nei Paesi concorrenti il ritmo di crescita è in continua ascesa, l'Italia ha perso contatto con l'evoluzione del mercato, sia rispetto alla domanda turistica mondiale, sia all'incremento della domanda interna.

Il potenziale ricettivo ad esempio, pur conservando il primo posto in Europa, si colloca al nono qualora se ne valuti l'utilizzazione.

Illuminanti sulla degradazione del settore sono anche i dati sul movimento interno e sulla distribuzione degli insediamenti ricettivi: il 76 per cento delle strutture risulta concentrato nelle aree centro-settentrionali, mentre solo il 38-39 per cento degli italiani vanno in vacanza, contro il 58-65 per cento della popolazione degli altri Stati.

2. — Il trasferimento delle competenze alle Regioni — che pure ha consentito di avviare un processo di riqualificazione e di sviluppo più coerente con le possibilità delle diverse aree a vocazione turistica e delle popolazioni residenti — non può essere considerato perciò sufficiente, se non all'interno di una organica e completa attuazione del dettato costituzionale, della legge n. 382 del 1975 e quindi del decreto presidenziale n. 616 del 1977, che riservano allo Stato funzioni di coordinamento e indirizzo, e la determinazione degli obiettivi della programmazione economica nazionale, con il concorso delle stesse Regioni.

La responsabilità ed il ruolo delle Regioni, infatti, viene meno là dove non esistono supporti a garanzia della loro funzionalità, che deve costituire l'obiettivo di uno Stato fondato su una articolazione complessa e differenziata, che voglia conseguire il massimo grado di autonomia dei diversi livelli di governo insieme al massimo grado di coordinamento, presupposti di una democrazia partecipativa efficiente.

La potestà legislativa in materia, infatti, data l'assenza di una legge di princìpi adeguata, ha condotto le Regioni ad assumere comportamenti non sempre riconducibili a criteri omogenei, sia nella definizione degli obiettivi, sia degli strumenti, sia nella distribuzione delle funzioni e delle competenze a livello subregionale.

Differenze notevoli si presentano, ad esempio, negli interventi di sostegno e promozione del cosiddetto turismo sociale, dove prevalgono a volte atteggiamenti assistenziali, a volte interpretazioni particolari, come quelle che inseriscono questa forma di turismo tra gli impegni educativi di competenza delle pubbliche amministrazioni.

Così, in questo campo, anche dove vi è un taglio innovativo rispetto alle concezioni precedenti, esso si presenta ancora in ritardo rispetto a quanto è maturato in altra sede: non è adeguato a quel concetto di turismo come attività economica di promozione sociale che si è fatto strada tra le categorie e si impone alle forze politiche, per un definitivo superamento di mentalità ed atteggiamenti riduttivi, non coerenti con le politiche di contenimento dei livelli di spesa del settore pubblico allargato.

Altre diversità concettuali ed operative si presentano qualora si affrontino i problemi inerenti alla propaganda interna e internazionale; all'incentivazione dell'afflusso turistico; alle deliberazioni di spesa a fondo perduto di carattere straordinario; al ruolo degli organismi infraregionali, già sciolti da alcune Regioni con interpretazione estensiva delle attribuzioni delegate dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6.

Non sempre ci si avvale degli organismi nazionali competenti, con conseguenti sovrapposizioni di iniziative e dispendio di forze; si aprono canali di spesa talvolta contraddittori e non correlati alle scelte pubbliche centrali; mentre si precedono, sopravanzandole, le riforme di carattere istituzionale.

Analoghe preoccupazioni si presentano in tema di classificazione degli esercizi ricettivi alberghieri ed extralberghieri, campo in cui la delega alle Regioni accresce l'esigenza di individuazione di criteri omogenei, come si è riconosciuto da parte regionale con la predisposizione concertata di un progetto di regolamentazione per la classificazione degli esercizi alberghieri e come evidenziano le prime iniziative per gli esercizi extralberghieri che — prive di un riferimento nazio-

nale — accrescono soltanto le difficoltà di costruzione di una immagine unitaria dell'offerta italiana sul mercato internazionale.

Questa serie di motivi inducono a ritenere inderogabile la riorganizzazione del settore, per rendere effettiva la programmazione turistica a livello centrale e regionale, attraverso la determinazione dei principii regolatori, degli obiettivi da conseguire, degli organi competenti e dei momenti di elaborazione e di partecipazione delle istanze pubbliche e private.

3. — La condizione di non organica distribuzione di funzioni e di responsabilità trova origine nella natura del nostro ordinamento regionale, nei procedimenti di definizione della legislazione di delega, nei problemi che si sono dovuti affrontare per il suo completamento.

Il presente disegno di legge tende perciò a disciplinare le attività in materia turistica, a partire dai problemi connessi alla voce « turismo e industria alberghiera », presente nell'articolo 117 della Costituzione, che si sono resi di difficile interpretazione per il fatto che il nostro ordinamento conosce due diverse forme di esperienza regionale, almeno originariamente ben distinte tra loro: Regioni a statuto speciale e a statuto ordinario.

Nell'ambito di entrambe si è cercato, attraverso i relativi statuti, di proporre una interpretazione prevalentemente estensiva della materia, tendendosi a porre il turismo come obiettivo politico, economico e sociale delle comunità regionali (vedi — ad esempio — art. 4 statuto Piemonte; art. 3 statuto Lombardia; art. 5 statuto Lazio; art. 5 statuto Marche, ecc.). A fronte di tale tendenza, il Governo nazionale, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ha provveduto, con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, al trasferimento delle funzioni amministrative statali e dei relativi uffici e personale alle Regioni.

Queste vicende, e l'impostazione non sempre soddisfacente delle forme in cui tali trasferimenti si sono attuati, trovano la loro risonanza — a livello politico, oltrechè giuridico — al momento dell'approvazione della legge 22 luglio 1975, n. 382, emanata per « completare » l'assetto organizzativo dello Stato regionalizzato.

Tale legge, pur mantenendo il carattere fortemente innovativo che la materia del trasferimento dei poteri dello Stato comporta sull'intero arco dell'organizzazione delle istituzioni pubbliche, presta il fianco ad alcune considerazioni critiche: la prima affonda le sue radici in quello che può essere considerato il suo vizio genetico.

Come è noto, la legge delega subì, nel corso della sua approvazione da parte delle Camere, vicende che ne trasformarono non solo i contenuti, ma addirittura i moventi originari: in prima istanza, infatti, la legge n. 382 del 1975 (o meglio il disegno di legge governativo identificabile con il numero 114) si proponeva semplicemente di rinnovare la delega della legge n. 775 del 1970 per il riordinamento della pubblica amministrazione e per la riforma dei Ministeri, cioè per quella riforma dello Stato che si riteneva di realizzare coerentemente e contestualmente alla formazione delle Regioni.

Nel gennaio del 1974 la Commissione affari costituzionali del Senato, cui era pervenuto il disegno di legge n. 114, ritenne necessario introdurvi *ex novo* una parte avente per oggetto il trasferimento di funzioni statali, data l'insoddisfazione determinata dai decreti di due anni prima, alla luce delle esperienze allora compiute.

Contro questa parte si levarono autorevoli obiezioni, sicchè la legge approvata con il numero 382 venne ad avere il carattere di integrazione e prosecuzione dell'articolo 17 della legge finanziaria del 1970, piuttosto che il carattere di una legge di riforma dello Stato conseguente alla riforma regionale. Tutto ciò ha favorito il consolidarsi di una scarsa considerazione per i profili procedimentali atti a risolvere i problemi relativi alla connessione tra funzioni statali e regionali, che ha condotto all'adozione di un criterio assolutamente meccanico nella definizione delle competenze, dislocate a piramide: allo Stato, alle Regioni, agli enti infraregionali.

Il decreto n. 616 è stato, dunque, definito come se tra le diverse competenze non vi siano collegamenti, nè implicazioni, di difficile determinazione, contrariamente a quanto era stato messo in evidenza dalla cosiddetta commissione Giannini.

Il presente disegno di legge vuole contribuire al superamento di questi difetti del complesso normativo attraverso la partecipazione delle categorie economiche e sociali interessate, nel quadro delle esigenze della programmazione nazionale e regionale, mediante il coordinamento degli interventi pubblici, anche attraverso piani di settore, nazionali e regionali, secondo quanto previsto dalla legge n. 382 del 1975 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

Il quadro istituzionale — del resto — è complesso e articolato, non si limita al rapporto Stato-Regioni: al contrario, inizia a concretizzarsi lo Stato delle autonomie, caratterizzato da una pluralità di livelli di governo.

Il loro coordinamento è già previsto nel decreto del Presidente della Repubblica numero 616 del 1977 mediante due tipi di intervento: la programmazione nazionale e regionale; il coordinamento e la cooperazione tra Regioni, ove lo richieda la particolare natura dei problemi da affrontare.

La programmazione, anche se con profili differenti, si avvia a diventare una realtà operativa nel settore degli interventi pubblici: quindi deve tradursi in strumento di governo anche per il turismo, tema sul quale si discute da tempo e che vede il dibattito animato dai sostenitori e dagli oppositori di una legge quadro in materia, e trova tra questi ultimi taluni consensi per la tesi dell' « autocoordinamento » tra le Regioni.

Tesi che intende in modo del tutto particolare l'articolazione dei poteri, per potenziare il livello regionale, limitando i momenti di raccordo con lo Stato.

Di per sè suggestiva in una democrazia di partecipazione, essa nasconde però il pericolo di un ritorno allo « scontro » Stato-Regioni; ed in ogni caso può indebolire il quadro complessivo dei diversi livelli di autonomia voluto dalla Costituzione, sia nelle istituzioni, sia per l'assetto dell'economia.

In questa ottica si giustifica la scelta di questo disegno di legge:

si appronta un sistema rivolto a togliere la disarmonia esistente, a restituire quindi coerenza ai diversi momenti legislativi, individuando i princìpi essenziali validi per tutte le fonti giuridiche, in modo che esse legiferino sulla base di criteri omogenei pur in riferimento a realtà locali diverse;

si riconferma il ruolo della libera impresa, secondo una concezione che vuole la presenza dello Stato nell'economia non limitata a funzioni di controllo, nè di rigida pianificazione, nè di progressiva occupazione e sostituzione degli spazi privati, ma coerente con l'esigenza — economica e politica — di offrire alle imprese fattori di sviluppo. Un insieme coordinato, cioè, di impulsi e di convenienze idonee a sostenere la crescita del settore secondo le esigenze della comunità.

A questo fine il problema dell'indirizzo e del coordinamento centrale non poteva essere risolto se non con l'istituzione di una sezione specializzata del CIPE. È denominata CIPOT (artt. 4 e seguenti), cui è demandato il compito di elaborare il piano nazionale di settore, in organico collegamento con le Regioni che concorrono anche all'approvazione finale.

Il CIPOT predispone lo schema di piano nazionale — indicando gli indirizzi generali e gli obiettivi da conseguire, la ripartizione degli obiettivi e dei compiti tra le Regioni, gli interventi di competenza dello Stato e degli organismi da esso dipendenti, l'ammontare dei finanziamenti e la loro ripartizione, attività di indagine — acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; le osservazioni e gli schemi di programma dalle Regioni stesse; le proposte dell'Amministrazione centrale, dell'Enit, della Cassa per il Mezzogiorno e delle società a prevalente partecipazione statale.

La formula scelta ripete, in sostanza, quanto già sperimentato a proposito della politica industriale e della politica agricola, e

permette così di dotare il nostro sistema di disciplina pubblica dell'economia di strumenti omogenei e nello stesso tempo specializzati, che agiscano secondo il modulo americano del PPBS (*Planning Programming Budgeting System*), che consente di valutare contemporaneamente i differenti problemi dei singoli Stati e dello Stato federale.

Si delinea così un quadro nazionale di riferimento per le iniziative regionali e centrali e si istituiscono momenti di confronto tra gli enti responsabili a vario titolo, mentre resta intatta la potestà regionale in materia, essendo limitata esclusivamente dagli obiettivi espressi in sede nazionale, nel pieno rispetto delle leggi di delega.

Le Regioni, infatti, partecipano direttamente e responsabilmente alla definizione del piano nazionale, e conservano le competenze di programmazione in materia.

Il disegno di legge disciplina anche la costituzione e il finanziamento degli enti turistici operativi collegati alle province ed ai comuni demandando, secondo competenza costituzionale, alla legge regionale, l'emanazione della relativa normativa (art. 11).

Va rilevata l'innovazione introdotta con la nozione di impresa turistica agli evidenti fini di assicurare professionalità all'esercizio delle attività ad essa connesse (art. 12).

Gli articoli 13, 14 e 15 indicano i princìpi generali in relazione alla ricettività, alla intermediazione dei viaggi e ad attività svolte da associazioni culturali e sociali, senza scopo di lucro, ai quali si atterranno le leggi regionali per la determinazione e regolamentazione della materia e per la fissazione delle caratteristiche e dei requisiti, soprattutto in relazione alla classifica degli impianti ricettivi, ivi compresi quelli dell'aria aperta e delle agenzie di viaggio.

Infine, nell'articolo 16 vengono delegate alle Regioni le norme di attuazione relative all'attività di interprete e di accompagnatore turistico, mentre si lasciano alla definizione della legge regionale le attività di guida, maestro di sci, animatore ed ogni altra interessante il movimento turistico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(*Finalità della legge*)

In considerazione del rilievo economico e sociale del settore turistico ed al fine di garantire l'ordinato sviluppo delle attività ad esso connesse, la presente legge ne determina i princìpi legislativi, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione.

Art. 2.

(*Disciplina delle attività*)

La disciplina delle attività relative alla materia di cui al precedente articolo è realizzata, anche attraverso la partecipazione delle categorie economiche e sociali interessate, ivi comprese le associazioni di cui all'articolo 15, dalle Regioni, dagli enti locali e dagli altri organismi infraregionali esistenti nel quadro delle esigenze della programmazione nazionale e regionale e delle caratteristiche intersettoriali della materia.

Art. 3.

(*Programmazione*)

Gli organismi, di cui ai successivi articoli 4 e 5, provvedono, a partire dall'anno 1979, a fissare gli obiettivi della programmazione, nonchè al coordinamento degli interventi pubblici nei settori dei servizi, delle strutture e delle attività pubbliche e private riguardanti l'organizzazione e lo sviluppo del turismo regionale, anche nei connessi aspetti ricreativi e dell'industria alberghiera.

Il piano nazionale e i programmi regionali hanno durata quinquennale.

Art. 4.

(*Comitato interministeriale per la politica turistica*)

È istituito, nell'ambito del CIPE, il Comitato interministeriale per la politica turistica (CIPOT). Esso è composto dai Ministri del bilancio e della programmazione economica, del turismo e dello spettacolo, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali, nonchè dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Fatte salve le competenze del Consiglio dei ministri e del CIPE in ordine agli indirizzi di politica economica generale, il CIPOT esercita, sentite le Regioni e nei limiti previsti dalla presente legge, le funzioni attribuite al CIPE in materia di politica del turismo, anche con riferimento all'apporto valutario delle attività turistiche.

Art. 5.

(*Piano nazionale e programmi regionali*)

Il CIPOT, entro il 31 gennaio dell'ultimo anno di previsione del piano precedente, predispone e presenta al Consiglio dei ministri ed alle Regioni lo schema di piano nazionale nei settori di cui al precedente articolo 3 in cui sono indicati:

a) gli indirizzi generali e gli obiettivi da conseguire anche con riferimento agli indirizzi elaborati nell'ambito della CEE;

b) la ripartizione di massima dei suddetti obiettivi fra le diverse Regioni;

c) gli interventi di competenza statale da attuarsi dall'amministrazione dello Stato, dall'Enit, dalla Cassa per il Mezzogiorno e da società a prevalente partecipazione statale;

d) l'ammontare dei finanziamenti previsti per la realizzazione del piano nazionale e la loro ripartizione fra gli interventi

di competenza statale e i programmi regionali;

e) la ripartizione di massima dei finanziamenti tra le Regioni per gli interventi di loro competenza;

f) la ripartizione di massima dei finanziamenti relativi agli interventi di cui alla lettera *c*);

g) le attività d'indagine, di studio e di ricerca di carattere nazionale.

Le Regioni, entro 90 giorni dall'invio dello schema, di cui al primo comma del presente articolo, inviano al CIPOT le proprie osservazioni unitamente ad un proprio schema di programma regionale, in cui sia anche prevista la delega di funzioni amministrative regionali agli enti locali per il perseguimento degli obiettivi indicati.

Art. 6.

(*Procedure di adozione del piano nazionale*)

Decorsi i termini di cui all'articolo 5 il CIPOT, d'intesa con una commissione composta da un rappresentante di ciascuna Regione, acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali, dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative interessate al settore, prese in considerazione le osservazioni e gli schemi di programma comunicati dalle Regioni e le proposte dell'amministrazione e degli enti di cui alla lettera *c*) dell'articolo 5 e valutata la loro coerenza complessiva con gli obiettivi del piano, nonchè la loro reciproca compatibilità, adotta entro 30 giorni il testo definitivo del piano nazionale da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri.

In caso di mancata intesa con le Regioni, il Consiglio dei ministri adotta le sue determinazioni sul piano previa informazione alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Art. 7.

(*Procedure di adozione dei programmi regionali*)

Successivamente all'approvazione del piano nazionale, le Regioni, previa acquisizione

dei pareri in analogia a quanto previsto nel precedente articolo 6, primo comma, approvano entro 60 giorni, i loro programmi relativi ai settori di cui alla presente legge, apportando anche eventuali variazioni e modifiche a provvedimenti già adottati in precedenza al fine di coordinarli con i programmi medesimi.

Le Regioni cureranno, nel provvedimento di adozione dei loro programmi di settore, anche il loro coordinamento con i programmi generali regionali di sviluppo economico e sociale e con i programmi di assetto territoriale, ove questi siano stati da esse approvati, oppure, in mancanza, con le direttive decise in materia dalle Regioni stesse.

Art. 8.

(*Coordinamento in sede di attuazione*)

Il CIPOT coordina gli interventi di competenza statale di cui alla lettera *c*) del precedente articolo 5. A questo fine le amministrazioni e gli enti di cui alla stessa lettera *c*) sono tenuti a fornire al CIPOT, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione annuale circa lo stato di attuazione dei rispettivi interventi nonchè ogni altra informazione utile o che venga richiesta.

Le Regioni, entro la stessa data di cui al comma precedente, trasmettono al CIPOT una relazione sullo stato di attuazione dei programmi regionali.

Il CIPOT, entro il 30 settembre di ogni anno, d'intesa con la commissione di cui al primo comma del precedente articolo 6, valuta lo stato di attuazione del piano nazionale e dei programmi regionali ed elabora eventuali proposte di variazione e di aggiornamento anche relative ai finanziamenti, da adottarsi, entro 30 giorni, con le procedure previste per l'approvazione del piano di cui al precedente articolo 6.

Il CIPOT è tenuto a presentare annualmente al Parlamento una relazione dettagliata sullo stato di attuazione del piano nazionale e dei programmi regionali.

Art. 9.

(*Esercizio delle competenze regionali*)

Nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 1, le Regioni avranno presenti:

a) il rilievo economico e sociale del turismo;

b) l'esigenza di garantire l'ordinato sviluppo delle attività ad esso connesse;

c) l'impegno di estendere la pratica del turismo a sempre più vasti strati di popolazione;

d) la necessità di incrementare gli arrivi e le presenze di turisti stranieri in Italia in relazione alle esigenze di promozione, ai problemi della bilancia dei pagamenti e della distribuzione del reddito tra aree a differente tasso di sviluppo;

e) l'opportunità di inserire gli interventi sul turismo nell'ambito delle politiche di sviluppo economico, di riassetto del territorio, di corretto uso delle risorse e di valorizzazione, secondo criteri imprenditoriali, delle aree di riferimento;

f) l'esigenza di integrare, in un'ottica intersettoriale, il turismo nella programmazione economica regionale e subregionale;

g) l'impegno di favorire il turismo culturale, termale e le attività congressuali;

h) la salvaguardia delle condizioni ambientali e la difesa del patrimonio storico, artistico e paesaggistico.

Art. 10.

(*Obiettivi*)

In relazione ai princìpi fissati dall'articolo 9 e nell'attuazione del coordinamento le Regioni perseguiranno, fra l'altro, i seguenti obietivi:

a) l'inserimento del turismo tra le attività economiche soggette a programmazione da parte degli organi di governo centrale, regionale e locale e l'istituzione di strumenti tecnici operativi a livello subregionale atti a realizzare le direttive degli organi elettivi

con la partecipazione delle categorie e delle forze sociali interessate;

b) la più razionale distribuzione delle quote di mercato, lo sviluppo del Mezzogiorno, il sostegno delle iniziative che si presentano economicamente produttive e socialmente utili;

c) la valorizzazione delle aree a vocazione turistica mediante la programmazione e la ristrutturazione degli insediamenti, anche in funzione del riequilibrio ambientale e delle esigenze urbanistiche;

d) il sostegno della domanda e l'ampliamento delle fasce di fruizione mediante la riduzione dei costi di gestione, anche attraverso la valorizzazione di nuove politiche di acquisto, l'omogeneizzazione dell'offerta, l'indirizzo delle attività industriali interessate al settore;

e) il coordinamento ai diversi livelli, in relazione al sistema della commercializzazione, nel rispetto della loro autonomia, dell'attività degli enti ed organismi operanti nel settore turistico o collegati con esso.

Art. 11.

(*Organizzazione turistica infraregionale*)

Nell'ambito della provincia, le Regioni istituiscono aziende del turismo per le realizzazioni operative delle finalità indicate nella programmazione regionale per quanto attiene al settore turistico. Ad esse spettano compiti di studio e rilevazione statistica, di organizzazione di manifestazioni culturali, artistiche e in generale di promozione turistica, di miglioramento estetico della località, di informazione, accoglienza ed assistenza degli ospiti, di promozione e propaganda turistica.

La legge regionale disciplina altresì la costituzione ed il finanziamento di tali aziende, assicurando che negli organi di amministrazione, oltre alle rappresentanze dell'ente o degli enti locali interessati, partecipino anche rappresentanze delle organizzazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori e dei lavoratori del settore turistico, della cooperazione e dell'associazionismo.

Fin quando non verranno costituite le aziende di cui ai commi precedenti, continuano la loro attività gli organismi turistici infraregionali attualmente esistenti.

Ai fini della promozione turistica delle singole località, le Regioni utilizzano, ove non siano presenti le aziende di cui ai commi precedenti, le associazioni *pro loco*, prevedendo anche l'erogazione di contribuzioni per lo svolgimento delle relative attività.

Art. 12.

(*Imprese turistiche*)

Ai fini della presente legge si considerano imprese turistiche quelle che esercitano professionalmente attività di offerta di servizi relativi alla ricettività, anche nei suoi aspetti complementari, nonchè all'organizzazione ed intermediazione dei viaggi.

A tale riguardo presso ciascuna Camera di commercio è istituito un registro al quale sono iscritte le imprese di cui al comma precedente, in possesso dei requisiti che verranno stabiliti d'intesa fra le Regioni.

Art. 13.

(*Classificazione delle imprese turistiche*)

Le imprese di cui all'articolo 12 sono classificate con leggi regionali, in base ai requisiti posseduti, in cinque categorie omogenee, che tengano conto, per l'industria alberghiera, delle dimensioni, della qualità del servizio offerto, dell'ubicazione e del numero e della qualificazione del personale; per il turismo all'aria aperta, della qualità del servizio offerto, dell'ubicazione, della presenza di attrezzature complementari, ricreative e sportive.

Le classifiche relative ai servizi di ricettività vengono determinate in relazione alla categoria di appartenenza e sono rese pubbliche sulla base delle indicazioni delle leggi regionali.

Sono parimenti rese pubbliche le tariffe praticate per prestazioni connesse alla ricettività e determinate sulla base di proposte dei singoli operatori.

Art. 14.

(*Imprese di viaggio*)

Le imprese di viaggio e turismo sono classificate con legge regionale in due categorie, se professionalmente svolgono attività per la produzione e l'intermediazione dei servizi turistici relativamente a viaggi e crociere, per persone singole o per gruppi, comprensive o meno di prestazioni accessorie; oppure altre attività proprie della categoria con esclusione di servizi relativi alla produzione.

Art. 15.

(*Associazioni senza scopo di lucro*)

Le associazioni senza scopo di lucro che perseguono finalità culturali o sociali con riconosciuto carattere promozionale sono autorizzate ad esercitare direttamente, per i propri associati, le attività di cui al primo comma dell'articolo 12.

Le relative modalità sono definite con legge regionale.

Art. 16.

(*Attività professionali*)

Le Regioni determinano, ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, le norme di attuazione relative alle attività d'interprete e di accompagnatore turistico.

Sono delegate alle Regioni le funzioni amministrative statali relative alle predette attività.

Le attività di guida, maestro di sci, animatore ed ogni altra indicata nelle leggi regionali sono definite attraverso legge regionale che determinerà i requisiti di abilitazione all'esercizio delle stesse, tenendo conto, in particolar modo, dei titoli posseduti e della preparazione culturale o tecnica necessaria.